



*Ministero  
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n.327, la legge 2 febbraio 1973, n.7, la legge 1 ottobre 1985, n.539 ed il D.M. 23 dicembre 1985;

VISTO il D.Lgs. n.22 del 31 gennaio 2001, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali ed il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTO il D.M. n.13021 del 3 agosto 1983, con il quale è stato concesso alla Società A.C.E.A. - Azienda Comunale Elettricità ed Acque - di installare ed esercire, nell'ambito della propria centrale termica di cogenerazione sita in Roma, loc. Tor di Valle, un deposito di oli minerali, per uso industriale, della capacità di mc.4.000;

VISTA la domanda in data 30 ottobre 2002, con la quale la Società A.C.E.A. ha chiesto il rinnovo, per ulteriori venti anni, della concessione relativa al deposito in argomento, la cui scadenza era stata fissata al 3 agosto 2003;

VISTA la ministeriale n.251243 dell'1 aprile 2004, con la quale è stata autorizzata la voltura della titolarità della concessione del deposito di cui sopra, a nome della Società AceaElectrabel Produzione S.p.a.;

PB

VISTO il foglio n.637.03 del 14 marzo 2003, con il quale l'Agenzia delle Dogane ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo al rinnovo della concessione;

VISTO l'attestato rilasciato in data 18 marzo 2004 dal Comune di Roma, dal quale risulta che la permanenza del deposito è compatibile con la destinazione di Piano Regolatore;

VISTA la successiva istanza in data 12 luglio 2004, con la quale la Società ha chiesto, ai sensi del D.M. del 26 luglio 1996, Allegato A, punto 12, la riduzione di capacità del deposito di oli minerali a mc.590, a seguito dell'installazione di un dispositivo di limitazione installato sul serbatoio da mc.4.000;

DECRETA:

ART.1 - E' rinnovata di anni venti e fino al 3 agosto 2023 la validità della concessione relativa al deposito di oli minerali, per uso industriale, sito nell'ambito della centrale termoelettrica di cogenerazione di Tor di Valle - Roma, del quale è titolare la Società ACEAELECTRABEL PRODUZIONE., in forza dei provvedimenti citati nelle premesse, con la ridotta capacità di mc.590.

Il deposito risulta così costituito:

n.1 serbatoio met. f.t. da mc.4.000, con dispositivo di limitazione, a mc.590 per gasolio combustibile

ART.2 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

ART.3 - La Società, per quanto concerne l'obbligo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n.22 del 31 gennaio 2001, citato nelle premesse.

ART.4 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma,

24 SET. 2004

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA  
E DELLE RISORSE MINERARIE  
UFFICIO C4

IL DIRETTORE GENERALE  
prof. Sergio Garibbà

La presente copia, composta da n. 2 fogli  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.  
Roma, 2.2.2006

IL FUNZIONARIO

*Paolo Baricay*



Ministero delle Attività Produttive  
 Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie  
 Uff. C4  
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.